

Dall'Istruzione in Materia Amministrativa (2005) CEI

“Offerte finalizzate in giornate prescritte dall'autorità competente”

32. L'ordinario del luogo può disporre che si facciano collette finalizzate in particolari giornate sia nelle chiese che negli oratori, anche se appartenenti ai religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli (cfr can. 1266).

Tali offerte devono essere consegnate sollecitamente dal parroco o dal rettore della chiesa alla curia della diocesi, che le trasmetterà (nel caso di giornate nazionali o universali) o le assegnerà per le finalità stabilite (nel caso di giornate diocesane).

Quando la colletta è a carattere nazionale, si può trattenere, purché se ne dia avviso ai fedeli, una somma pari, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria.

Quando la colletta è a carattere diocesano, spetta al Vescovo determinare la parte delle offerte raccolte da destinarsi alle necessità della parrocchia o della chiesa (cfr delibera CEI n. 59).

Le offerte raccolte in occasione di collette indette dalla CEI o dalla Caritas Italiana per fare fronte a eventi calamitosi devono essere inviate integralmente all'ente collettore.

Ferme restando le collette stabilite dalla Santa Sede per le necessità della Chiesa universale (per la carità del Papa; per le missioni; per le opere della Terra Santa), la CEI, ai sensi del can. 1262, ha stabilito che siano obbligatorie in Italia le collette per l'Università Cattolica e per le migrazioni.

Se la raccolta avviene al di fuori della propria sede, l'ente ecclesiastico che la promuove è tenuto a predisporre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative alla campagna di sensibilizzazione (cfr d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600, art. 20, comma 2).